Gli esempi

Alcuni casi di tirocini attivati con o senza il rispetto delle linee guida nazionali e delle norme di recepimento regionali. In **verde** è segnalata la genuinità del rapporto formativo, in **rosso** la non genuinità

IL SUPERAMENTO DELLE ORE PREVISTE

Un caseificio con sede legale in provincia di Parma attiva un tirocinio extracurriculare della durata di 7 mesi per l'apprendimento della produzione di prodotti lattiero-caseari. In seguito a un controllo dell'Ispettorato territoriale del lavoro è accertato il superamento della durata massima consentita del tirocinio stabilito dalla delibera della Giunta regionale 356/2018. Inoltre, il piano formativo del tirocinante prevede un orario di lavoro di quattro ore giornaliere per cinque giorni a settimana. Da accertamenti ulteriori, emerge il superamento dell'orario per almeno il 50% delle ore previste. La conseguenza sarà la riqualificazione del tirocinio in un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno sin dall'inizio purché si riscontri in concreto la natura subordinata del rapporto.

GENUINITÀ DEL TIROCINIO NO

DURATA E INDENNITÀ IN REGOLA

Un'azienda tessile di Napoli con due dipendenti attiva un tirocinio formativo per un lavoratore a rischio di disoccupazione. La durata del tirocinio è di 12 mesi ed è prevista una indennità di partecipazione di 500 euro, secondo la delibera di Giunta 103/2018. L'impresa ha provveduto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail secondo le indicazioni fornite dall'Istituto nella circolare 16/2016 e della nota 6295 del 23 settembre 2011. In particolare, il premio è calcolato sulla retribuzione convenzionale annua, pari al minimale di rendita correlata alle giornate di presenza e al tasso corrispondente alla voce «0611».
Il tirocinio risulta dunque in linea con le previsioni regionali e nazionali in materia.

GENUINITÀ DEL TIROCINIO SÌ

PRECEDENTE COLLABORAZIONE CON L'OSPITANTE

Un'azienda di software situata a Milano attiva un tirocinio formativo per l'attività di progettazione di siti web, secondo la delibera di Giunta 7763/2018. Da accertamenti ispettivi emerge, tuttavia, che l'impresa ha in corso, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, una procedura di sospensione per Cig in deroga, per le stesse mansioni svolte dal tirocinante. Emerge poi che il tirocinante ha avuto, negli ultimi due anni, una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante. L'attività svolta non è conforme a quella individuata nel piano formativo individuale e il tirocinio è stato avviato per sostituire un dipendente in malattia. Oltre la riqualificazione del tirocinio, scatteranno le sanzioni per il Libro unico del lavoro, la busta paga, la dichiarazione di assunzione e il recupero contributivo.

GENUINITÀ DEL TIROCINIO NO

CONTINGENTAMENTO RISPETTATO

Un'impresa di autoricambi con sede a Roma attiva un tirocinio formativo della durata di sei mesi con una indennità di partecipazione di 800 euro.
Il piano formativo individuale del tirocinante prevede che la corresponsione dell'indennità sia subordinata a una partecipazione alle attività formative nella misura del 70 per cento.
L'azienda rispetta i limiti all'introduzione di tirocinanti che sono stati stabiliti dall'articolo 8 della delibera della Giunta 533/2017 della Regione Lazio: i tirocinanti attivi contemporaneamente non devono superare il 10% del numero totale di dipendenti a tempo indeterminato e a termine, se l'organico aziendale supera i 20 dipendenti. Il tirocinio è dunque instaurato correttamente.

GENUINITÀ DEL TIROCINIO SÌ

VANTAGGI DALL'ASSUNZIONE DEI TIROCINANTI PRECEDENTI

Un azienda di abbigliamento con negozi ubicati in diverse regioni attiva un tirocinio per un commesso presso un negozio situato a Potenza. Opta per il regolamento regionale della Basilicata, che prevede una durata di sei mesi per un lavoratore già occupato ma in cerca di altra occupazione.
L'impresa, nei 24 mesi precedenti, ha assunto il 20% dei tirocinanti avviati. Non incontra, dunque, i limiti numerici all'introduzione di tirocinanti posti dall'articolo 8, comma 1, della delibera della Giunta 1130/2017. Il tirocinante svolge i compiti formativi individuati nella Convenzione e nel piano formativo individuale consegnati prima dell'inizio del periodo formativo. Il tirocinio, dunque, è correttamente svolto.

GENUINITÀ DEL TIROCINIO SÌ